

A b f FACTORING S.p.A.

AVVISO **PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA**

L'AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI
FINANZIARI PREVISTI DAL D.LGS. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE
ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

Il Titolo VI del Testo Unico delle leggi bancarie garantisce il rispetto dei diritti dei clienti di banche ed intermediari finanziari e predispone una serie di strumenti finalizzati ad assicurare la tutela di tali diritti. Di seguito si riepilogano diritti e norme di tutela assicurati dalla legge, dalle successive disposizioni attuative emanate dalle autorità competenti nonché le procedure di reclamo e di composizione previste.

I. Diritti del cliente

Informazione precontrattuale. Presso tutte le proprie sedi e nel proprio sito Internet (www.abffactoring.it) sono messi a disposizione del pubblico :

- ? il testo del presente avviso “Principali norme di trasparenza”;
- ? i fogli informativi concernenti i servizi offerti direttamente o per conto di altri intermediari, riportanti una descrizione del contenuto di tali servizi, delle caratteristiche principali delle operazioni attraverso le quali esso si realizza, degli eventuali rischi connessi, nonché le condizioni economiche massime applicate al servizio stesso ed una copia delle condizioni generali e particolari di contratto.

Le medesime informazioni sono rese disponibili al pubblico presso tutti gli altri soggetti che offrono i ns. servizi sulla base di specifici accordi stipulati con la ns. Società. Qualora l'offerta operata da tali soggetti preveda l'applicazione di costi od oneri aggiuntivi rispetto a quella operata direttamente, tali costi od oneri sono menzionati espressamente nei fogli informativi; in difetto, niente è dovuto dal cliente al soggetto proponente.

In tutti i casi in cui i ns. servizi vengano offerti al pubblico fuori dalla sede della società, il cliente ha il diritto di ricevere copia del presente avviso e del foglio informativo contenente tutte le informazioni sopra menzionate, ivi compresa l'identità e la qualifica del soggetto proponente e l'indicazione degli eventuali costi aggiuntivi connessi con la prestazione del soggetto proponente.

Forma dei contratti. I contratti che regolano le operazioni poste in essere sono sempre stipulati in forma scritta.

Il cliente ha il diritto di ricevere una copia completa del contratto, pronta per la stipula, prima della sua sottoscrizione. Tale documento è composto da:

- ? Documento di sintesi, contenente una sintetica descrizione del servizio offerto, delle caratteristiche principali delle operazioni attraverso le quali esso si realizza e degli eventuali rischi connessi; l'elencazione delle clausole contrattuali particolari (diverse da quelle

standard) pattuite col cliente; l'indicazione delle linee operative di svolgimento del rapporto e tutte le condizioni economiche applicate;

? Condizioni Generali di contratto;

? eventuali Appendici integrative o modificative delle Condizioni Generali.

Informativa in corso di contratto. Il cliente ha il diritto di ricevere almeno una volta all'anno un Documento di sintesi riportante l'elenco completo delle condizioni applicate al rapporto. Per i rapporti regolati in conto corrente, il cliente ha il diritto di ricevere l'estratto conto con periodicità analoga a quella concordata per la capitalizzazione degli interessi. Gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono tacitamente approvate in assenza di opposizione scritta decorsi 60 giorni dal loro ricevimento.

II Norme di tutela

Nullità del contratto. I contratti conclusi in forma diversa da quella scritta sono nulli. La nullità può essere fatta valere solo dal cliente. La forma scritta è obbligatoria solo per le clausole normative del contratto e non si estende alle singole operazioni e negozi posti in essere in esecuzione di questo.

Sostituzione automatica di condizioni. I contratti devono contenere la completa indicazione di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto. E' vietato il riferimento agli usi. L'eventuale applicazione di condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle massime di tempo in tempo indicate nei fogli informativi resi pubblici, è nulla. Al verificarsi di tale eventualità, il cliente ha il diritto di ottenere l'applicazione delle condizioni rese pubbliche ai sensi di legge, salvo per quel che riguarda il tasso di interesse, per il quale la legge dispone che si applichi il tasso nominale minimo buoni ordinari del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Per le altre condizioni, in assenza della pubblicità prescritta nulla è dovuto.

Modifica unilaterale delle condizioni economiche. La facoltà della ns. Società di modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto è prevista da apposita clausola contrattuale espressamente approvata dal cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Tali modifiche devono comunque essere portate a conoscenza del cliente nelle forme previste dalla legge (comunicazione al domicilio del cliente ovvero, in caso di modifica generalizzata, comunicazione impersonale mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) ed in ogni caso devono essere comunicate periodicamente al cliente mediante un Documento di sintesi numerato progressivamente e datato, che aggiorna quello unito al contratto. In caso di variazione sfavorevole, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità, anche se il contratto avesse durata determinata, ottenendo l'applicazione delle condizioni applicate prima della variazione. Il diritto di recesso deve essere esercitato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione ovvero dall'effettuazione della comunicazione in forma impersonale. Le variazioni unilaterali operate senza rispettare le forme sopra indicate sono nulle.

Diritto di recesso. Salvo che il contratto sia concluso per una durata determinata, il cliente ha il diritto di recederne in qualsiasi momento. La disciplina del recesso, così come gli effetti dello scioglimento del contratto, è parte integrante di tutti i contratti stipulati dalla ns. Società.

III. Procedura di reclamo

Il cliente può inviare direttamente all'Ufficio Reclami della ns. Società una comunicazione concernente le proprie doglianze, cui la ns. Società si impegna a dare risposta entro 60 giorni dalla ricezione. Tale iniziativa non preclude nè inibisce la possibilità del cliente di avvalersi delle altre forme di tutela previste dal contratto (recesso o risoluzione del contratto) nè di investire della controversia l'autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un collegio arbitrale.

Milano, 1 ottobre 2003